



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA
DEL DIRITTO

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

A.A. 2021-2022

TESI DI LAUREA

**LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO
E LA TUTELA DELLA MATERNITÀ**

Relatore

Prof.ssa ELENA PASQUALETTO

Studentessa

VALENTINA SALVÒ

Matricola 1224135

*A mia nonna,
per avermi insegnato che
anche davanti alle difficoltà
più grandi della vita
non bisogna mai fermarsi.*

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. RICOSTRUZIONE STORICA: LA LEGGE N.91 DEL 23 MARZO 1981

2.1 La definizione di lavoratore sportivo e l'ambito di applicazione della legge

2.2 La figura del "professionista di fatto" e l'esclusione dal campo di applicazione della legge

2.3 La disciplina giuslavoristica del professionismo e del "professionismo di fatto"

3. LA TUTELA DELLA MATERNITA' PER LE PROFESSIONISTE DI FATTO

3.1 La clausola anti-gravidanza

3.2 Il caso della pallavolista Lara Lugli

3.3 Assist: l'Associazione Nazionale Atlete

3.4 Il Fondo a sostegno della maternità delle atlete

4. LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: IL D. LGS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

4.1 Il nuovo concetto di lavoratore sportivo

4.2 Il rapporto di lavoro sportivo e le tutele giuslavoristiche riconosciute al nuovo lavoratore sportivo

4.3 La promozione della parità di genere nel lavoro sportivo

5. CONCLUSIONE

BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE

Con il presente elaborato ci si propone di analizzare la disciplina della tutela della maternità nel particolare ambito del lavoro sportivo, partendo dalla disciplina della storica Legge del 23 marzo 1981, n. 91, fino alla recente riforma intervenuta con il d.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36.

Verrà, quindi, in primo luogo, inquadrata la figura del lavoratore sportivo secondo la legge n. 91 del 1981, dalla quale emergerà l'esclusione del c. d. *professionista di fatto*, cioè quello sportivo che svolge la propria attività a titolo oneroso e continuativo, ma in un ambito non qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale. Si noterà, dunque, come il professionista di fatto, non essendo considerato lavoratore sportivo dalla normativa vigente, non ha accesso alle tutele in essa contenute per il settore professionistico.

Si proseguirà la trattazione affrontando la delicata tematica che coinvolge le donne sportive, confinate al ruolo di eterne dilettanti, dato che solo la Federazione Italiana Golf e, solo dal 1° luglio 2022, anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, hanno riconosciuto al proprio interno settori professionistici femminili.

Nella parte centrale della presente tesi, poi, si analizzerà come le professioniste di fatto, non essendo riconosciute lavoratrici sportive, non possono godere della tutela a sostegno della maternità, diversamente dalle lavoratrici impiegate in altri settori. Oltre alla mancanza di tutela inerente alla maternità, le sportive sono spesso costrette ad accettare l'inserimento, nei rispettivi accordi con le società sportive di affiliazione, di una c.d. "*clausola anti gravidanza*", cioè una condizione risolutiva

dell'accordo che la società può esercitare nel caso si verifichi una gravidanza della sportiva.

Si tratta di una consuetudine assai diffusa nel mondo dello sport femminile, emersa soltanto pochi anni fa grazie alle numerose denunce pubbliche di alcune sportive.

A tal proposito, verrà attenzionato il recente caso della pallavolista Lara Lugli del Volley Pordenone che, durante il campionato 2018-19, è rimasta incinta e, di conseguenza, la società sportiva ha interrotto il rapporto attivando la clausola anti-gravidanza.

Il caso ha avuto una forte eco mediatica internazionale, richiamando in particolare l'attenzione dell'Associazione Nazionale Atlete, Assist, fondata da Luisa Rizzitelli, ex pallavolista, che è intervenuta a sostegno dell'atleta.

Fino alla riforma del 2021, l'unica iniziativa governativa orientata a sostenere la maternità delle atlete, è stata l'istituzione del Fondo a sostegno della maternità nel 2018. Tale Fondo, confermato anche per gli anni successivi, è stato un primo passo avanti, con cui il Governo ha dimostrato di aver preso coscienza del problema che, però, non può ritenersi risolto.

Infine, nel quarto e ultimo capitolo si vaglieranno le novità introdotte dalla riforma, in attuazione della legge delega n. 86 del 2019, intervenuta con il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, come modificato dal d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, relativo al riordino delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Nello specifico si analizzerà la nuova definizione di lavoratore sportivo che finalmente includerà la figura del dilettante, superando la vecchia differenziazione tra professionismo e dilettantismo prevista della legge n. 91/1981.

In questo modo potranno essere garantite anche ai dilettanti le tutele giuslavoristiche proprie del rapporto di lavoro sportivo, tra cui quella relativa alla maternità delle sportive.

In conclusione, verrà posta in evidenza un'altra importante innovazione, rappresentata dal fatto che la riforma incentiva il passaggio delle discipline sportive femminili al professionismo e promuove la parità di genere nel mondo del lavoro sportivo.

Capitolo 2

RICOSTRUZIONE STORICA:

LA LEGGE N. 91 DEL 23 MARZO 1981

2.1 La definizione di lavoratore sportivo e l'ambito di applicazione della legge

La legge n. 91 del 23 marzo 1981, all'art. 2, definisce cosa si è inteso, fino alla recente riforma del 2021, per professionismo sportivo¹.

La legge, innanzitutto, stabilisce una serie di requisiti, soggettivi e oggettivi, al fine di ottenere lo *status* di sportivo professionista.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi una parte della dottrina² ritiene che siano posseduti esclusivamente dalle figure professionali elencate dall'articolo in esame e, dunque, “*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici*”, i quali, però, devono aver ottenuto specifica qualifica di professionisti da parte delle rispettive Federazioni sportive nazionali.

In dottrina è controversa la natura di tale elenco³.

La tesi maggiormente condivisa è quella sostenuta dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia n. 9551 dell'11 aprile 2008, ha stabilito che “[...] *l'elencazione debba considerarsi tassativa per aver il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta*” nonché “[...] *volta ad includere anche figure che hanno*

¹ Legge, 23 marzo 1981, n. 91, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*

² E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti-Commento art. 2*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, 563.

³ E. SIGNORINI, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, n. 24/2008.

professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma” in quanto “ [...] una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo”.

Al contrario, un'altra parte della dottrina, ritiene che il legislatore abbia indicato in maniera esemplificativa gli operatori sportivi maggiormente noti, ma senza voler escludere, dall'ambito di applicazione della legge, altri tecnici dello sport individuati o individuabili dagli ordinamenti federali⁴.

Per quanto attiene, invece, i requisiti oggettivi, la norma prevede che *“per essere qualificati come professionisti occorrono tre requisiti: 1) la continuità dell'attività sportiva; 2) l'onerosità di essa; 3) la qualificazione attribuita dalla Federazione competente in base alle direttive del Coni”*⁵.

A tal proposito Dante Duranti afferma che *“l'elemento dell'esercizio a titolo oneroso come carattere essenziale dell'attività sportiva professionistica non suscita particolari problemi”*⁶.

Il professionista, dunque, per essere ritenuto tale, innanzitutto deve eseguire la propria prestazione verso una retribuzione, la quale peraltro ai sensi dell'art. 36

⁴ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 207;

D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. It. Dir. Lav., 1983.

⁵ L. CANTAMESSA- G.M. RICCIO- G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, 2008, p.151.

⁶ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, p. 707.

della Costituzione “*dev’essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato*”, nel rispetto dei minimi collettivi.

Duranti continua sostenendo che “*alcune considerazioni specifiche vanno invece fatte a proposito dell’esercizio continuativo*” in quanto ritiene “*che lo sportivo professionista non sia precisamente colui che esercita l’attività sportiva (a titolo oneroso) in modo continuativo: tale modo di esercizio dell’attività può essere infatti proprio anche del dilettante, che sia affiliato ad una società o associazione sportiva (si pensi, ad esempio, alla periodicità ed alla frequenza degli impegni settimanali cui sono sottoposti atleti e tecnici di una società calcistica che partecipi ad un campionato riservato ai dilettanti)*”⁷.

Pertanto, secondo tale autore, “*piuttosto che l’elemento della continuità andava richiamato quello della prevalenza*”, nel senso che “*il professionista sportivo è infatti certamente colui che pratica lo sport per professione e per il quale, dunque, l’attività sportiva è l’attività prevalentemente esercitata rispetto ad altre e dalla quale ricava un reddito*”⁸.

Di conseguenza “*in ambito sportivo, l’onerosità e la continuità dell’attività svolta, pur essendo elementi necessari, non sono di per sé sufficienti a inquadrare il soggetto, che quell’attività svolge, come professionista*”⁹, in quanto tali requisiti, come si approfondirà in seguito, possono riscontrarsi anche in alcuni rapporti con sportivi dilettanti.

⁷ *Ivi. p. 708.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *L. CANTAMESSA- G.M. RICCIO- G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, p. 152*

Anche alcune Federazioni hanno sostenuto la medesima tesi, tra cui la FIGC, la quale ha aggiunto la prevalenza dell'attività sportiva, rispetto ad ogni altra occupazione, come ulteriore requisito oggettivo per ottenere la qualifica di professionista.¹⁰

Per quanto concerne, infine, il terzo e ultimo requisito la legge 91/1981 all'art. 2, dispone che *“l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità”* deve essere esercitata *“nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

Nel merito, infatti, la dottrina afferma che *“occorre anche un intervento qualificatorio da parte della competente Federazione sportiva”* il quale, come si dirà oltre, è stato *“elevato al rango di presupposto legale del contratto tra società e atleta”* e che quindi *“costituisce il trait d'union fra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato”*¹¹.

In sostanza, dunque, le Federazioni *“decidono e condizionano il campo di applicazione nella l. n. 91, esercitando un vero e proprio potere definito in dottrina [...] di natura amministrativa, e stabiliscono la linea di confine tra professionismo e dilettantismo, operando le opportune valutazioni in ragione degli interessi dell'ordinamento sportivo”*¹².

¹⁰G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1986, pag. 169.

¹¹ L. CANTAMESSA- G.M. RICCIO- G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Cit. p. 152. A supporto O. MAZZOTTA, *Una Legge per lo sport? Il lavoro subordinato*, in Foro It., 1981, n. 304.

¹² G. VIDRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, Riv. It. Dir. Lav., 2002, cit. p. 48.

Ne consegue che *“la legge statale regola, dunque, non tutti i rapporti lato sensu di lavoro sportivo, ma solo quelli che siano definiti di tipo professionistico, e la scelta di quali siano i rapporti professionistici è affidata, a prima vista, al giudizio insindacabile dei soggetti che governano il mondo dello sport”*¹³.

Un esempio, è lo statuto della FIDAL (Federazione italiana di Atletica Leggera), nel quale viene affermato che *“la pratica dell’atletica leggera è di natura non professionistica in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell’ordinamento sportivo e di quello statale applicabili alla materia”*¹⁴.

Questo è stato considerato, dalla dottrina predominante, come *“uno dei maggiori difetti della disciplina statale”*¹⁵.

¹³ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in Europa e dir. Priv., fasc. 4, 2009, p. 1059.

¹⁴ P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, cit. p. 719.

¹⁵ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

2.2 La figura del “professionista di fatto” e l’esclusione dal campo di applicazione della legge

Come sostenuto dalla dottrina¹⁶ *“lo sport, dall’angolazione del diritto del lavoro, a partire dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, appare diviso in due mondi, quello del lavoro sportivo professionistico secondo la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, al quale dichiara di riferirsi la legge n. 91, e quello delle attività dilettantistiche [...]”* che rimangono escluse dal campo di applicazione della medesima legge.

Come è stato notato, *“l’attività dilettantistica [...], pur vantando un numero infinitamente superiore di adepti, rispetto al professionismo, non trova, nel nostro ordinamento, alcuna definizione in positivo”*¹⁷.

Pertanto, la dottrina, ha ricavato la definizione di dilettantismo in negativo affermando che *“sarebbe sport dilettantistico quello esercitato, nell’ambito di una federazione riconosciuta dal CONI, al di fuori delle categorie espressamente qualificate come professionistiche”*¹⁸.

La Delibera del CONI n. 469 datata 2 marzo 1988, infatti, ha stabilito le Federazioni che comprendono anche i settori professionistici, e sono: La Federazione Italiana Gioco Calcio, per la serie A, B, C1, C2 maschile; la Federazione Italiana Pallacanestro, per la serie A1 e A2 maschile; la Federazione Ciclistica Italiana, per

¹⁶ P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, Arg. Dir. Lav., 2006, cit. p. 717

¹⁷ B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, Contr. Impr., 1998, cit. p. 743

¹⁸ E. INDRACCOLO, *Sport femminile e discriminazioni di genere: La riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana* n. 12, 2020, p. 598.

A supporto anche L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

quanto concerne le gare su strada; la Federazione Motociclistica Italiana; la Federazione Pugilistica Italiana; la Federazione Italiana Golf.

Successivamente, però, il numero delle Federazioni professionistiche è stato ridotto a quattro, a seguito del ritiro della FMI nel 2011 e della FPI nel 2013.

La decisione del legislatore, di rinviare alle Federazioni il compito di determinare nel concreto quali figure potessero effettivamente rientrare nella disciplina della legge n. 91/1981, ha suscitato in dottrina¹⁹ notevoli perplessità, essendo rimasti esclusi innumerevoli sportivi che, per mancanza della formale qualificazione, non possono essere definiti professionisti, ma *“gravitano nell’area del dilettantismo sportivo”*²⁰.

Come riportato dalla dottrina *“non v’è dubbio che la lacuna più vistosa della L. 91/1981 sia quella di lasciare scoperti rapporti di lavoro che meriterebbero invece adeguata considerazione da parte del legislatore, e che non presentano tratti distintivi significativi rispetto all’atleta professionista ex professo”* poiché *“vi sono sportivi che, pur qualificati come dilettanti percepiscono compensi elevati e la cui prestazione ha certamente il carattere della continuità ed è assoggettata in modo intenso all’eterodirezione della società di appartenenza”*²¹.

Ne deriva che *“l’acquisizione dello status di sportivo professionista si fa dipendere da un requisito: l’elemento astratto anziché il reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo”* e dunque *“per effetto di tale situazione sono suscettibili di diversa*

¹⁹ O. MAZZOTTA, *Una Legge per lo sport*, in Foro it., 1981; G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in Rivista di diritto sportivo, 1986.

²⁰ M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, G. Giappichelli Editore-Torino, p.95

²¹ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

*regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero, invece, identico trattamento normativo per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con seguito e tradizioni tra loro assimilabili*²².

In sostanza gli sportivi che hanno prestato la propria attività in modo continuativo e a titolo oneroso, ricavandone la fonte unica o principale del proprio sostentamento, continuano ad essere inquadrati come dilettanti²³.

Si tratta dei c.d. “*professionisti di fatto*”²⁴ la cui figura trova definizione nell’opera ermeneutica di dottrina e giurisprudenza, anche europea.

A tal proposito la dottrina asserisce che è “*in quest’ultima categoria di sportivi che si riscontra la zona grigia, o meglio la zona franca, della L. 91/1981*”²⁵ e di conseguenza “*i dilettanti professionisti di fatto restano collocati in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto*”²⁶.

La *ratio* di tale interpretazione appare essere la volontà di contenere la diffusione incontrollata dell’area del professionismo sportivo²⁷.

²² *Ibidem*.

²³ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

²⁴ Espressione utilizzata da diversi esponenti della dottrina, come M.T. SPADAFORA, E. SIGNORINI, G. SCIANCALEPORE per gli atleti dilettanti che pongono in esse un’attività sostanzialmente identica a quella prestata dai professionisti, per cui l’unica differenza è la mancanza di una formale qualificazione da parte delle Federazioni sportive.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica*, in Riv. Giur. Lav., 1997, p. 525

²⁷ G. VIDRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile*, 1993; Proposta di legge per le modifiche degli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, presentata il 6 novembre 2014. XVII LEGISLATURA, Camera dei Deputati n.2707.

Un'altra parte della dottrina sostiene che il requisito della qualificazione formale è l'unico idoneo a distinguere il professionismo dal dilettantismo, data “[...] *la non esaustività dei concetti di onerosità e continuità [...]*” potendo essere “[...] *anche quella dilettantistica un'attività economica [...] esercitata in maniera continuativa [...]*”²⁸.

L'orientamento dottrinale²⁹ maggiormente condiviso, invece, stabilisce che lo *status* di professionista non dovrebbe dipendere da un elemento formale e astratto, quale la qualificazione da parte degli enti abilitati, bensì dovrebbe essere determinata esclusivamente dalla situazione di fatto, in ragione del principio giuslavoristico in virtù del quale la natura del rapporto vada verificata in relazione all'attività prestata nel concreto dal lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione formale ad essa attribuita dalle parti³⁰.

A tal proposito è possibile citare la decisione n. 4103/2003 del Tar del Lazio – in materia di basket femminile - dalla quale si evince che “*appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'art. 2 per l'attività professionistica*”³¹.

Anche il Tribunale di Pescara assume la medesima posizione affermando che “*la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra*

²⁸ M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, Napoli, 2004, 22.

²⁹ R. DE LUCA TAMPAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1986, p. 460; E. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto e sport*, 1997.

³⁰ secondo la giurisprudenza “[...] *l'effettiva qualificazione del rapporto dipende da come in concreto le parti riempiono lo schema contrattuale formalmente addotto, non rilevando il nomen juris ma il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro[...]*”. Trib. Milano, 06 maggio 2009; Cassaz. Civ. Sez Lav., 9 marzo 2004, n. 4797; Cassa. Civ. Sez Lav. 28 marzo 2003, n. 4770.

³¹ TAR LAZIO, sez. 3, 5 dicembre 2003 n. 4103, www.giustizia-amministrativa.it.

priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante”³².

La giurisprudenza dunque ha guardato più alla sostanza che alla forma mettendo in risalto le contraddizioni della normativa n. 91/1981³³.

Anche in ambito europeo risulta condivisibile la stessa tesi, in base alla quale “*si è affermato il principio che qualunque attività retribuita nel settore sportivo sia configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato*”³⁴.

Invero, a partire dalla sentenza *Bosman*³⁵, è stato affermato il principio secondo cui “*la nozione comunitaria di lavoratore sportivo prescinde dalla qualificazione fornita dai singoli ordinamenti nazionali*”.³⁶

La Corte di Giustizia Europea conferma il proprio orientamento anche nei giudizi successivi, come nel noto caso *Delige*³⁷, in cui sottolinea che la distinzione tra professionismo e dilettantismo è di carattere economico e non meramente formale.

³² Trib. Pescara, 18 ottobre 2001, Foro it., 2002, 897

³³ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93

³⁶ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

³⁷ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 aprile 2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97, *Christelle Deliege*.

A conferma del medesimo orientamento comunitario, la sentenza *Kolpak* della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2003, C-438/00 in cui si rileva che il giocatore di pallamano, nei fatti, risultava legato alla società di appartenenza da un contratto di lavoro subordinato, in quanto, forniva la propria prestazione principale, nell’ambito dell’attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla società, ricevendo una retribuzione fissa dalla stessa.

Secondo la Corte, quindi, le prestazioni professionistiche sono quelle economiche e, perciò, retribuite, mentre quelle non retribuite sono da considerarsi dilettantistiche³⁸.

Nella menzionata sentenza *Delige*, infatti, si afferma che la semplice qualifica unilaterale dello sportivo (nel caso di specie una judoka) come dilettante, non è idonea ad escludere che la stessa svolga (di fatto) un'attività economica.

Per queste ragioni, ciò che rileva per la giurisprudenza comunitaria, è che *“l'attività sia resa sotto la direzione di altri, a fronte dell'erogazione di una remunerazione, e che sia apprezzabile sotto il profilo quantitativo e, dunque, non marginale o accessoria. Da tanto discende che la qualificazione comunitaria di lavoratore [...] prescinde da un'eventuale qualificazione operata dal Giudice nazionale”*³⁹.

Alla luce di quanto fin qui analizzato, dottrina e giurisprudenza, hanno cercato delle possibili soluzioni *“in grado di tamponare un'evidente falla dell'ordinamento”*⁴⁰.

Da una parte si è proposto di estendere in via analogica, con riferimento al professionismo di fatto, le disposizioni della legge 91/1981⁴¹, o di applicarle in via diretta⁴², in virtù dei requisiti dell'onerosità e della continuità, che altrimenti investirebbero la qualificazione del rapporto come dilettantistico.

³⁸ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in Riviste Il lavoro nella giurisprudenza, 3/2022, p. 230. *Commento alla normativa; Rassegna di giurisprudenza sulla legge n. 91 del 1981 e sul rapporto di lavoro sportivo*, 6 dicembre 2012, Sezione: Documenti, Lavoro e Società.

³⁹ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento* (artt. 2094 e 2095 cc), Comm. Schlesinger (Milano 1992),100.

⁴² E. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, Riv. Dir. Sport. 1997, 376.

Secondo un diverso orientamento⁴³, invece, *“il divieto di estensione analogica di una legge speciale imposto dall’art. 14 delle preleggi dovrebbe condurre all’applicazione della disciplina di diritto comune”*⁴⁴.

Infatti *“mentre gli artt. 2094 e ss. c.c. disciplinano in via generale i rapporti di lavoro subordinato, la legge 23 marzo 1981, n. 91 regola, invece i rapporti tra società e sportivi professionisti sicchè le relazioni tra le due normative possono essere regolate in base al criterio della specialità”*⁴⁵.

In conclusione, dunque, è possibile affermare che sia la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria cercano di superare la distinzione tra dilettante e professionista delineata dalla legge n. 91/1981 dato che *“sarebbe risultato maggiormente proficuo non irrigidire la materia attraverso aprioristiche ricostruzioni giuridiche, predisponendo una legge di principi che, prescindendo da qualsiasi qualificazione del rapporto, fissasse una serie di garanzie in favore non soltanto dei professionisti ma di tutti gli sportivi, così da evitare possibili discriminazioni”*⁴⁶.

⁴³ DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, cit. p. 11, www.giustiziasportiva.it, 2006; F. BIANCHI D’URSO – G. VIDRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, Riv. dir. Sport, 1982, 5

⁴⁴ L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*.

⁴⁵ G. VIDRI, *Lavoro sportivo*, cit. p. 50.

⁴⁶ MT. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 81; A. D’HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in Dir, Lav., 1988, p.270.

2.3 La disciplina giuslavoristica del professionismo e del professionismo di fatto

Fino alla recente riforma del 2021, prestazioni sportive di fatto simili sono state giuridicamente disciplinate in maniera differente.

Per quanto attiene la prestazione sportiva dell'atleta – e non anche degli altri sportivi professionisti - l'art. 3 della L. n. 91/1981 statuisce che *“la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”*.

Con tale disciplina il legislatore ha previsto, per la specifica attività svolta dall'atleta professionista, una presunzione di lavoro subordinato⁴⁷.

Di conseguenza, l'attività sportiva resa da tale figura *“[...] sarà automaticamente considerata di natura subordinata con applicazione delle norme della legge n. 91/1981”*⁴⁸.

Sul punto la Corte di Cassazione, con la pronuncia dell'8 settembre 2006 n. 19275, chiarisce che *“la L. 23 marzo 1981 n. 91 [...] detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificatamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”* mentre *“per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”*.

⁴⁷ M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Cit. p. 92.

⁴⁸ *Ibidem*.

Tuttavia, ciò non esclude che l'atleta professionista possa assumere la qualifica di lavoratore autonomo, laddove ricorrano i tre requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 3, cioè: *“a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”*.

In riferimento al rapporto di lavoro in questione *“si parla di rapporto speciale in ragione delle caratteristiche proprie [...] della materia da regolamentare”* per cui si è reso necessario *“dettare norme in parte divergenti da quelle previste dalla generalità dei lavoratori subordinati”*⁴⁹.

Ciò che si evince, pertanto, è che la fattispecie del lavoro sportivo subordinato *“non coincide esattamente con i contorni che generalmente identificano la subordinazione dei prestatori di lavoro, concepita [...] come eterodirezione”*⁵⁰.

L'art. 4 della legge n. 91 del 1981, poi, stabilisce che il rapporto di lavoro subordinato del professionista deve essere costituito mediante stipulazione di un contratto di lavoro.

⁴⁹ Ivi, pp. 92 e ss.

Secondo la dottrina giuslavoristica i rapporti di lavoro sportivo sono rapporto di lavoro speciale poiché, data la peculiare natura dell'attività svolta, richiedono una disciplina in parte differenziata, rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nelle imprese: E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 2002, p. 508.

⁵⁰ Ivi, pp. 93 e ss.

Al contrario, per i professionisti di fatto, i regolamenti delle Federazioni vietano espressamente la conclusione di contratti a titolo oneroso⁵¹ e nel caso in cui questa previsione venga violata, “*tali contratti sarebbero nulli*”, oltre al fatto che le Federazioni prevedono anche pesanti sanzioni endoassociative⁵².

A tal proposito, particolarmente indicativo è il caso *Hubner*⁵³: conosciuto calciatore militante per anni nelle categorie professionistiche che, negli ultimi anni della sua carriera, decise di sottoscrivere una scrittura privata con una società sportiva dilettantistica, rivelatasi poi un vero e proprio contratto di lavoro sportivo, il quale garantiva al giocatore molto più che un mero rimborso spese come previsto, solitamente, per la generalità dei giocatori dilettanti.

La violazione gli costò, perciò, un anno di squalifica per contrasto con gli artt. 94 N.O.I.F. e 39, comma 2 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti⁵⁴.

È noto che “*il divieto di concludere contratti a titolo oneroso nelle categorie definite dilettantistiche è sostanzialmente ignorato nella prassi*” tanto che “*si*

⁵¹ Un esempio è l’art. 94 ter del NOIF, comma 1: “*Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato*”; comma 8: “*Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva*”.

⁵² E. INDRACCOLO, *Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana* n. 12, febbraio 2020, pp. 599 e ss.

⁵³ COMITATO REG. LOMBARDIA FIGC, Commissione Disciplinare, 14 giugno 2007, rassegna di diritto ed economia dello sport, 2010, pp. 219 e ss.

⁵⁴ Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia del 7 giugno 2007, confermata anche dalla Corte di Giustizia Federale, riunione del 30 luglio 2007, *Pubb. In Roma* il 3 marzo 2009

utilizza lo schermo del rimborso spese in favore dell'atleta" al fine di dimostrare che *"il contratto sia pur sempre a titolo gratuito (salvo poi constatare rimborsi spese per decine di migliaia di euro all'anno)"*⁵⁵.

È altrettanto risaputo che *"gli accordi che prevedono la corresponsione di una vera e propria retribuzione siano noti, [...] solamente alle parti e non anche al fisco e alle federazioni"*⁵⁶.

Nonostante quanto appena asserito, la *ratio* di impedire ai dilettanti la conclusione di contratti a titolo oneroso è quella di *"limitare il professionismo ufficiale"* cercando quindi di preservare il dilettantismo - considerato *"l'espressione più pura dei valori dello sport (...) dalla contaminazione di controfunzionali finalità lucrative"* ritenute proprie del professionismo⁵⁷.

A tal proposito, l'Europa sottolinea la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, salvaguardando la funzione sociale dello sport, sancita dall'art. 165 TFUE, la quale risulta essere allo stesso tempo *"[...] fondamento e limite del potere regolamentare degli enti sportivi"*⁵⁸.

⁵⁵ E. INDRACCOLO, *Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, p. 601

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ivi*, p. 600.

⁵⁸ Art. 165 TFUE prevede che *"L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L'azione dell'Unione è intesa: [...] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi"*.

È data la definizione di funzione sociale dello sport, che deve essere rispettata dall'ordinamento sportivo.

Un'ulteriore differenza in merito al trattamento giuridico previsto per il professionista e il professionista di fatto riguarda le tutele riconosciute a ciascuna delle due figure.

Per quanto riguarda il lavoratore sportivo professionista, il fatto che venga disciplinato nell'ambito di una legge speciale, secondo l'orientamento dominante, comporta che alcune tutele proprie del diritto del lavoro non trovino applicazione, come ad esempio quelle contro i licenziamenti individuali⁵⁹.

Ciò non significa, però, che la legge non preveda alcuna tutela per il professionista, ma il legislatore ha cercato di adattare la disciplina giuslavoristica alle esigenze e peculiarità proprie del lavoratore sportivo.

La legge n. 91 del 1981, infatti, garantisce ad esempio a tutti i lavoratori sportivi professionisti la tutela assicurativa, sanitaria e previdenziale⁶⁰.

Non è possibile affermare lo stesso, invece, per quanto concerne il professionista di fatto, il quale, non essendo riconosciuto come lavoratore sportivo rientrando formalmente nell'ampia categoria dei dilettanti, non può godere delle garanzie di cui alla citata legge.

Per la sua realizzazione è necessario un bilanciamento tra l'ordinamento generale di cui sopra e l'ordinamento sportivo stesso.

⁵⁹ *M.T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo*, Cit. p. 94.

Altre tutele non estese ai lavoratori sportivi sono quelle contenute negli artt. 4,5,13,33,34 dello Statuto dei Lavoratori.

⁶⁰ Legge n. 91 del 1981: Art. 7 Tutela Sanitaria, Art. 8 Assicurazione contro i rischi, Art. 9 Trattamento pensionistico.

Dal punto di vista sanitario i dilettanti hanno soltanto l'obbligo di sottoporsi a controlli medici annuali, al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva da parte del medico⁶¹.

La mancanza di una tutela assicurativa e previdenziale, invece, è dovuta al fatto che tutti i compensi percepiti dal dilettante per lo svolgimento della propria prestazione sportiva, non essendo considerato un lavoratore, rientrano tra i redditi diversi esenti da tassazione, come previsto dall'art. 67 del TUIR⁶².

Per colmare tale vuoto di tutela, nel 2010 è stata introdotta una assicurazione obbligatoria a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, la quale però non copre le malattie professionali ma soltanto gli infortuni avvenuti in occasione dell'esecuzione dell'attività sportiva⁶³.

⁶¹ D.M. 24 aprile 2013, Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale.

⁶² D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art 67 comma 1 lett. m): *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi [...] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

⁶³ D.P.C.M. 3 novembre 2010, Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, art. 3 comma 1: *“L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati”*.

Ad oggi, quindi, l'unica fonte di tutela completa, di cui possono avvalersi i professionisti di fatto, è rappresentata dall'ingresso nei corpi militari⁶⁴.

Sono molti gli sportivi che hanno scelto di intraprendere questa carriera per poter essere riconosciuti come lavoratori ed essere tutelati in quanto tali.

Possono accedervi, tramite concorso, gli atleti tra i 17 e i 35 anni, i quali “*devono aver conseguito risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI*”⁶⁵.

I gruppi sportivi militari sono quelli formati da atleti che provengono da Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Carabinieri oppure che fanno parte di Corpi dello Stato come la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco⁶⁶.

Solo in questo modo anche i dilettanti hanno la possibilità di assicurarsi l'assistenza sanitaria, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima, la pensione e per le sportive anche la tutela della maternità.

Tutele che, in via giurisprudenziale, si è tentato di estendere alla generalità dei professionisti di fatto, per mezzo della riqualificazione *ex post* dell'accordo con le rispettive società di affiliazione, a fronte delle sostanziali omogeneità tra prestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche⁶⁷.

⁶⁴ La dottrina parla di “*militarizzazione dello sport*”: F. MASSERDOTTI, *Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione*.

⁶⁵ D.P.R. n. 90, 15 marzo 2010, Art. 957 comma 3 “*Reclutamento degli Atleti*”.

⁶⁶ *Perché l'Italia ha atleti militari?*, In Riv. Il Post, 3 agosto 2012.

⁶⁷ Esempi di riqualificazione del rapporto dilettantistico: Corte d'appello di Genova, Sez Lav., Sentenza 13 gennaio 2020, n.2; Tribunale di Trento, 27 ottobre 2008 (ord.)

Capitolo 3

LA TUTELA DELLA MATERNITA' PER LE PROFESSIONISTE DI FATTO

3.1 La clausola anti gravidanza

Come precedentemente approfondito, in Italia, soltanto quattro Federazioni Sportive Nazionali hanno previsto settori professionistici, e tra queste solamente la FIG (Federazione Italiana Golf) ha incluso le categorie femminili⁶⁸.

Di conseguenza, tutte le altre sportive, anche di alto livello, che svolgono come attività principale e prevalente quella sportiva, rientrano comunque nell'area del professionismo di fatto⁶⁹.

Per esempio la FIGC, fino alla recente riforma del 1° luglio 2022, delineando le serie professionistiche, ha escluso in maniera esplicita la totalità del calcio femminile⁷⁰.

⁶⁸Art. 1- 3- 12, Regolamento Professionisti, Federazione Italiana Golf, 16 dicembre 2020 (<https://www.federgolf.it/federazione/statuto-e-regolamenti/>).

⁶⁹ E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in Massimario di giurisprudenza del lavoro 2021, n. 2; A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in Il Lavoro della giurisprudenza, 2022, n. 3.

⁷⁰ Ex Art. 29 comma 1, N.O.I.F., *I non professionisti*: “Sono qualificati non professionisti i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile”.

Nuovo Art. 28 comma 1, N.O.I.F., 31 agosto 2022, *I professionisti*: “Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”.

Anche la pallavolo è priva di un settore professionistico, sebbene l'Italia sia la nazione più vincente della storia⁷¹.

Di conseguenza, la maggior parte delle donne “*non ha diritto di accesso ad una Legge dello Stato*”⁷² che, “*regola i rapporti con le società, la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico*”⁷³ e la tutela della maternità.

Questa è stata definita come “*una delle più grandi ed evidenti discriminazioni di genere del nostro Paese*”⁷⁴, in quanto, come affermato dalle stesse sportive, in

⁷¹ Cit. STEFANO VILLA, in Riv. Il tempio dello sport.

⁷² Cit. LUISA RIZZITELLI, riportato da Barbara Paknazar, *Percorso ad ostacoli del professionismo sportivo. Per le donne ancora di più*, in Il Bo Live, Università di Padova, il 26 MARZO 2020.

⁷³F. MASSERDOTTI, *Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione*, in www.sportallaroveschia.it, 201; L. MUSUMARRA, *I diritti delle atlete nello sport*, in Pres. e danno, 19 dicembre 2008, secondo la quale lo sport femminile “*resta povero [...] di tutele economiche e previdenziali, garanzie e riconoscimenti*”.

⁷⁴ Cit. LUISA RIZZITELLI, in *Il percorso ad ostacoli del professionismo sportivo. Per le donne ancora di più*, di BARBARA PAKNAZAR; A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per inclusione delle diversità*, in *il Lav. nella Giurisprudenza*, 03/2022, p.233; L. MUSUMARRA, *I diritti delle atlete nello sport*.

Nell'ordinamento italiano alle discriminazioni di genere sono assimilate quelle per maternità. Sul punto l'art. 25, Decreto Legislativo 198/2006, Codice delle pari opportunità: “*1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga⁽¹⁾. 2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari⁽¹⁾.*”

diverse occasioni “[...] viviamo una vita sportiva identica a quella degli atleti maschi, ma i nostri contratti [...] non ci tutelano da nessun punto di vista”⁷⁵.

Si noti, infatti, che il mancato riconoscimento delle sportive come lavoratrici sportive professioniste, in applicazione dei citati criteri previsti dalla legge n. 91/1981, implica che il d.lgs. n. 151/2001 (“*Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”) non possa trovare applicazione nei confronti di gran parte delle donne che fanno parte del mondo dello sport.

Pertanto, le sportive dilettanti non hanno diritto a godere del congedo di maternità⁷⁶ e a ricevere la retribuzione per tutta la durata dello stesso⁷⁷. Nei loro confronti non

2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”.

Anche l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce il “*divieto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*”.

⁷⁵ Testimonianza di LAVINIA SANTUCCI, Meeting Nazionale dello Sport Femminile, riportato da F. MASSERDOTTI, in *Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione*.

⁷⁶ Art. 2, d. lgs. n. 151/2001, Definizioni: “*Per congedo di maternità s'intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice*”.

⁷⁷ Art. 22, d. lgs. n. 151/2001, Trattamento economico e normativo: “*Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità [...]*”

opera nemmeno il divieto di adibirle al lavoro⁷⁸ nei mesi che precedono il parto e quelli immediatamente successivi, per un totale di 5 mesi, salvo quanto previsto dall'art. 20 d. lgs. 151/2001⁷⁹.

Per di più, oltre a non essere tutelate in quanto madri, sono spesso state costrette ad accettare la c.d. “*clausola anti gravidanza*”⁸⁰, inserita all'interno delle scritture private redatte con le rispettive società sportive e che consente “*la risoluzione del rapporto in caso di gravidanza*”⁸¹.

La questione è stata portata alla luce dalle stesse sportive, durante il primo Meeting Nazionale Sport Femminile⁸², le quali hanno affermato che: “*è chiaramente*

⁷⁸ Art. 16, d. lgs n. 151/2001, Divieto di adibire al lavoro le donne: “*È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 204 ; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto*”.

⁷⁹ Art. 20, d. lgs. n. 151/2001, Flessibilità del congedo di maternità: “*Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro*”.

⁸⁰ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in *Lavoro nella giurisprudenza*, 3/2022, p. 235; E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla Riforma dello Sport*, in *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro* n. 2/2021, p. 408; Avv. M. L. GARATTI, *Sport e Maternità*.

⁸¹ E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*.

⁸² Meeting Nazionale Sport Atlete, 26 settembre 2015 in Roma, organizzato da ASSIST (Associazione Nazionale Atlete).

specificato in tutti gli accordi che sono due i motivi per cui possono cacciarti: se ti arrestano o se rimani incinta”⁸³ .

Allo stesso mondo anche i contratti di sponsorizzazione possono essere soggetti ad interruzione in caso di gravidanza delle sportive, come riportato dal New York Times⁸⁴ .

Un esempio di quanto appena affermato è il caso che ha visto coinvolti Alysia Montaña, mezzofondista statunitense, e il colosso d’abbigliamento Nike.

Nel 2019, dopo la presentazione da parte della Nike della nuova campagna pubblicitaria “*Dream Crazier*” a sostegno delle sportive e contro le discriminazioni nell’ambiente sportivo, la Sig.ra Montaña ha raccontato al New York Times la propria storia: “*Il mio sponsor Nike conduce campagne pubblicitarie a favore della parità di genere. [...] Ma anni fa, quando avevo comunicato ai loro manager, quattro uomini, che volevo un bambino, mi hanno risposto semplicemente: fallo e noi blocchiamo il tuo contratto*”⁸⁵.

Quando poi, nel 2014, la Sig.ra Montaña è rimasta incinta, ha tempestivamente informato la Nike, suo sponsor e principale fonte di reddito, di voler in ogni caso proseguire l’attività sportiva fino a quando le sarebbe stato fisicamente possibile.

Ciononostante la Nike ha provveduto a comunicare alla sportiva la propria decisione di sospendere il contratto di sponsorizzazione per il tempo in cui la stessa avrebbe dovuto astenersi dall’attività agonistica. A ciò si è aggiunta

⁸³ Testimonianza di LAVINIA SANTUCCI al Meeting Nazionale Sport Atlete.

⁸⁴ *Nike Told Me to Dream Crazy, Until I Wanted a Baby*, New York Times, 12 maggio 2019.

⁸⁵ Cit. *ALYSIA MONTAÑO*, *ibidem*.

anche la sospensione dell'assicurazione medica da parte del Comitato Olimpico Statunitense. In questo modo la Montaño è stata privata sia di un'importante fonte di sostentamento che dell'assicurazione sanitaria.

È inevitabile, dunque, che le sportive, per paura di perdere il proprio lavoro, rinuncino alla maternità, oppure decidano di diventare madri al termine della propria carriera, come Tania Di Mario che, sempre nel corso del Meeting per lo sport femminile, ha ammesso: *“per giocare ho dovuto rinunciare ad avere un figlio [...] quando smetterò so che ricomincerò da zero”*⁸⁶.

Nell'attuale sistema normativo, quindi, si costringono le sportive a scegliere tra la propria carriera e il desiderio di diventare madri, rinunciando, qualunque sia la loro scelta, a realizzare un loro diritto costituzionalmente tutelato.

Risulta infatti evidente la violazione dei principi costituzionali che tutelano la donna in quanto madre lavoratrice, promuovendo e tutelando la famiglia e la maternità⁸⁷,

⁸⁶ Testimonianza di *TANIA DI MARIO* al Meeting Nazionale Sport Atlete.

⁸⁷ Art. 4, Costituzione: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*;

Art 31, Costituzione: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*;

Art. 35, Costituzione: *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.*

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero”.

Art 37, Costituzione: *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento*

nonché il diritto allo sport, ritenuto dalla dottrina come corollario del diritto alla salute⁸⁸.

Inoltre, secondo quanto previsto dal CONI, nella Delibera del 4 settembre 2018, n. 1613, all'art. 14, gli statuti federali delle *“Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. [...] hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito [...]”*.

Come già anticipato, la Federazione Italiana Golf è stata tra le poche federazioni ad aver recepito tale delibera del CONI, tutelando nel proprio statuto *“la posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica”*⁸⁹.

della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

⁸⁸ T. PENSABENE LIONTI, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, Dir. amm., fasc.3, 2012, pag. 415.

⁸⁹ Art. 4 comma 2 lett. J, Statuto Federazione Italiana Golf.

3.2 Il caso della pallavolista Lara Lugli

Uno tra i casi di cronaca più noti del nostro Paese è quello della pallavolista Lara Lugli, che ha permesso negli ultimi anni lo sviluppo del dibattito politico e accademico sul tema delle tutele e dei diritti delle sportive in gravidanza⁹⁰.

Lara Lugli, il 7 marzo 2021, ha deciso di raccontare la sua storia con un post pubblico sul social network Facebook, sollevando le proprie critiche in relazione alla clausola anti-gravidanza inserita, come detto in precedenza, in molte delle scritture private tra le sportive e le loro società.

Durante la stagione 2018-2019, quando Lara Lugli militava nel Volley Pordenone in serie B1, è rimasta incinta e a marzo 2019 ha informato la società della gravidanza. Di conseguenza, il rapporto tra lei e la società friulana è stato interrotto, avendo esercitato quest'ultima quanto previsto dall'art. 11, lett. e), della scrittura privata conclusa con la sportiva, cioè *“la risoluzione del contratto per giusta causa”* nel caso di *“comprovata gravidanza”*.

Nei mesi successivi, Lara Lugli ha chiesto ripetutamente il pagamento del rimborso spese relativo alle prestazioni sportive svolte nel mese di febbraio dello stesso anno, mai corrisposto nonostante avesse regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali di sportiva⁹¹.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la pallavolista decise di agire in giudizio per tutelare i propri interessi, notificando l'ingiunzione di pagamento alla società.

⁹⁰ L. LONGHI, *Atlete senza tutele*, in TRECCANI Magazine, 18 marzo 2021.

⁹¹ *Ibidem*.

Il Volley Pordenone si è opposto, d’innanzi al Giudice di Pace, avanzando peraltro la pretesa di ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa della condotta della sportiva⁹².

Come riportato nell’atto di parte in opposizione al decreto ingiuntivo n. 729/2020, la condotta lesiva posta in essere da Lara Lugli sarebbe stata quella di aver “*taciuto al momento della trattativa contrattuale la sua intenzione di avere dei figli, puntando ad un ingaggio sproporzionato*”, concludendo che “*tale comportamento configura un grave inadempimento pre-contrattuale e contrattuale che ha importato un ingente danno alla società, rappresentato dagli omessi versamenti degli sponsor, mettendo così in grave crisi economica la società*” dato che “*le Associazioni Sportive dilettantistiche vivono esclusivamente di sponsorizzazioni [...]*”.

La denuncia pubblica di Lara Lugli, in risposta alla controversia che la riguardava, ha avuto una forte eco mediatica, anche oltre i confini nazionali⁹³, ricevendo la solidarietà di tutto il mondo dello sport e soprattutto il sostegno di Assit (Associazione Nazionale Atlete), l’associazione che si batte per la tutela dei diritti delle sportive⁹⁴, che si approfondirà più nello specifico nel prossimo paragrafo.

Luisa Rizzitelli, Presidente di Assit, ha confermato l’impegno dell’associazione in merito alla condizione che vede coinvolte, non soltanto la pallavolista Lugli, ma tutte le donne italiane che, non “*avendo di fatto accesso alla legge sul*

⁹² *Ibidem*.

⁹³ E. BUBOLA- G. PIANIGIANI, *Una voleibolista perdì su trabajo por embarazarse*, New York Times, 14 marzo 2021: “*En Italia es habitual que las deportistas remuneradas se vean obligadas a abandonar su empleo cuando se embarazan. Ahora una de ellas ha encendido un debate que se veia venir desde hace tiempo*”.

⁹⁴ Associazione Nazionale Atlete: www.assistitaly.eu/.

*professionismo sportivo, vengono esposte a casi clamorosi”*⁹⁵ come quello in esame, chiedendo nel merito l'intervento dell'allora Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nonché del Presidente CONI, Giovanni Malagò⁹⁶.

Il 18 maggio 2021, dunque, avrebbe dovuto svolgersi l'udienza presso il Tribunale Friulano, con Lara Lugli determinata a far valere le sue ragioni e a non accettare alcun accordo in sede di conciliazione preliminare: *“Sono pronta, ma non accetterò la conciliazione [...] la mia è una battaglia per i diritti, non è più economica”*⁹⁷.

La questione, però, non è mai stata discussa in Tribunale, dato che la società sportiva ha rinunciato all'atto di opposizione, a causa dell'intervento della Federazione Italiana Pallavolo, la quale ha esortato il Volley Pordenone a non proseguire in uno scontro che poteva danneggiare l'intero mondo della pallavolo⁹⁸.

Ciò nonostante, il presidente del club Volley Pordenone, Franco Rossato, ha sottolineato che la decisione di rinunciare alla propria domanda è stata determinata principalmente dalla forte pressione mediatica subita e, a tal proposito, ha sostenuto vi fosse stata una mistificazione in quanto *“di fronte alla maternità ci siamo limitati a interrompere consensualmente il rapporto mantenendoci in costante contatto con la giocatrice anche nel doloroso momento che ha affrontato poche settimane dopo. Ad un tratto, molti mesi dopo, abbiamo ricevuto la comunicazione del suo legale per presunte spettanze. Solo quando ci è arrivata l'ingiunzione di pagamento ci siamo opposti e abbiamo attivato le clausole del contratto. Citare le parole del*

⁹⁵ Cit. LUISA RIZZITELLI.

⁹⁶ Cit. LUISA RIZZITELLI, dichiarazione all'ANSA, 10 marzo 2021; *Pallavolista resta incinta, la società le chiede i danni. L'incredibile vicenda di Lara Lugli*, in la Stampa, 9 marzo 2021.

⁹⁷ D. MARCHESE, *Lara Lugli: “Non mi aspettavo tutto questo rumore, la mia è una battaglia per i diritti, non è più economia”*, in La Repubblica, 10 maggio 2021.

⁹⁸ Dichiarazione del presidente Volley Pordenone, Franco Rossato, all'ANSA, 10 marzo 2021.

freddo atto serve a farci sembrare dei mostri, quando invece ci siamo solo difesi di fronte alla richiesta di un rimborso non dovuto”⁹⁹.

Le clausole cui si riferisce il presidente Rossato sono quelle dell’art. 4 della scrittura privata, le quali prevedevano che “*in caso di violazione degli obblighi da parte dell’atleta*” si sarebbe potuto dar seguito a “*provvedimenti proporzionati alla gravità delle singole inadempienze*” corrispondenti ad una riduzione “*pari al 10% del compenso mensile*”¹⁰⁰.

In particolare alla lettera i) della menzionata scrittura privata, veniva stabilito che la sportiva aveva l’obbligo di evitare qualsiasi comportamento contrario agli impegni assunti nell’accordo. Veniva previsto, altresì, che in caso di inadempienza la società avrebbe avuto la facoltà di risolvere il contratto.

Secondo Rossato la società, pertanto, si è limitata ad attivare dette clausole nel tentativo di difendersi contro la pretesa di un rimborso che riteneva non dovuto¹⁰¹.

Per la Volley Pordenone, infatti, la gravidanza della Lugli equivaleva ad un inadempimento contrattuale che legittimava la stessa alla risoluzione del contratto nonché all’attivazione delle sopracitate clausole di riduzione del compenso mensile.

⁹⁹ V.BENEDETTI, *Sei rimasta incinta? Niente stipendio. E ti cito pure per danni. Il caso di Lara Lugli*, in www.gazzetta.it, 9 marzo 2021.

¹⁰⁰ G. BERNARDI, *Il tabù della maternità nello sport*.

Nell’Atto di citazione si chiarisce che detta sanzione “[...] considera la violazione della fede contrattuale, la risoluzione del contratto, il danno causato, l’importo della sanzione andrà calcolato quantomeno nella misura azionata dal decreto ingiuntivo”

¹⁰¹ G. BERNARDI, *Il tabù della maternità nello sport*.

Il Presidente sottolinea, inoltre, che il rapporto tra Lugli e la società friulana “*non era di tipo lavorativo*”, e dunque, finché “*non verranno emanate leggi apposite in merito la situazione resterà sempre così [...]*”¹⁰².

In sostanza fino a quando le sportive non verranno riconosciute come lavoratrici, non potranno giovare delle garanzie previste dalla legge n. 91 del 1981, tra cui la tutela della maternità, e dunque, casi come quello di Lara Lugli continueranno a verificarsi.

¹⁰² Cit FRANCO ROSSATO, Il presidente del volley: «Sul caso Lugli troppa pressione, abbiamo rinunciato per il quieto vivere», 15 maggio 2021
(www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/lara_lugli_causa_palalvolo_presidente).

3.3 ASSIST: l'Associazione Nazionale Atlete

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”.

Questa bella frase di Maya Angelou, poetessa e scrittrice statunitense nota per aver sostenuto il movimento per i diritti civili degli afroamericani, è stata riportata nella pagina ufficiale del sito dell'Associazione Nazionale Atlete, fondata con lo scopo di tutelare i diritti delle sportive.

L'art. 4 dello Statuto di Assist, infatti, prevede che: *“L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi ed ha quali scopi:*

a) tutelare gli interessi morali, professionali ed economici e le condizioni di lavoro delle atlete, di allenatrici, di ex-atlete, tesserate con sodalizi sportivi affiliati alle federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva;

b) elevazione professionale, culturale ed economica delle atlete, e dei tecnici dello sport femminili con particolare attenzione agli sport di squadra, tesa ad una migliore qualificazione delle condizioni della loro pratica sportiva, alla tutela della salute, dell'integrità fisica e psicologica, alla salvaguardia di tutti i diritti di pari opportunità tra le atlete ed atleti [...]”.

Assist nasce il 3 marzo del 2000, su iniziativa di Luisa Rizzitelli, attuale Presidente dell'associazione, insieme a Manù Benelli, Eva Ceccatelli, Sara Pasquale e Vanessa Vizziello, sostenute dal Telefono Rosa e da alcune grandi campionesse dello sport italiano, tra cui: Carolina Morace e Patrizia Panico, per il calcio, Monica Vaillant, per la pallanuoto e Manuela Benelli, per la pallavolo¹⁰³.

¹⁰³ Associazione Nazionale Atlete: www.assistitaly.eu/chi-siamo.

Dal sito ufficiale dell'associazione si evince che Assist “*si propone di tutelare e rappresentare i diritti collettivi delle Atlete di tutte le discipline sportive operanti a livello agonistico, e degli operatori e operatrici del settore (allenatori, manager sportivi, professionisti della comunicazione)*”¹⁰⁴ compreso il diritto alla maternità.

Ad esempio, come già anticipato, Assist è intervenuta nel caso che ha visto coinvolta la pallavolista dell'ASD Volley Pordenone, Lara Lugli, sostenendo le ragioni della sportiva, attraverso una lunga lettera inviata al Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il 30 aprile 2021.

Tale lettera è stata trasmessa anche al Presidente del CONI, Giuseppe Malagò, al Ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti e alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Assist ha richiesto l'intervento degli stessi, ciascuno per il proprio ruolo, per il componimento della vertenza, asserendo che, secondo il proprio punto di vista, sono “*stati violati principi cardine dell'ordinamento italiano e sovranazionale, quali quelli proclamati: nella Costituzione Italiana agli artt.2,3,10,31,32,37,117; nel Decreto Leg. 26/03/2001 num. 151; nel Decreto Leg. 15/06/2015 num. 80; nel Legge 28/06/2012 num. 92; nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966): in particolare agli artt. 2 e 3; nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: in particolare agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7; nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979; nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza), in particolare agli artt. 21, 23 e 33; [...] la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti*

¹⁰⁴ *Ibidem.*

dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950: in particolare all'art. 8. Si evidenzia che la Corte europea dei diritti dell'uomo in diversi casi ha condannato gli Stati [...] per la violazione del diritto della donna a diventare madre [...]”¹⁰⁵.

L'Associazione, nella propria missiva, ha sottolineato che *“La maternità è un bene prezioso, patrimonio collettivo per il futuro di ogni Paese, la maternità è un diritto inviolabile di ogni donna”* e per questa ragione ha esortato il Presidente Manfredi ad intervenire, affinché la Federazione Nazionale Pallavolo prendesse una posizione.

Un'altra iniziativa di Assist è stata la campagna #IOLOSO, lanciata a marzo 2021, volta a *“sensibilizzare l'opinione pubblica al sostegno alle atlete italiane, professioniste «di fatto», appartenenti a tutte le discipline sportive”* poichè *“Le atlete sanno bene infatti che quando sono incinte debbono rinunciare a ogni diritto, senza alcuna tutela. Tutti e tutte nel mondo sportivo sanno che questa è la legge non scritta per le agoniste che fanno dello sport il proprio lavoro”¹⁰⁶.*

Nella pagina promozionale si dichiara: *“Questa è una campagna di civiltà per tutta la società, per lo sport italiano e anche, non ultimo, per sostenere il coraggio che ha avuto Lara”¹⁰⁷.*

L'iniziativa ha ottenuto numerosi consensi, non soltanto da parte di esponenti del mondo della pallavolo ma anche di tutti gli altri settori sportivi, compresi quelli maschili. Particolarmente significativa è stata la solidarietà dimostrata da parte della

¹⁰⁵ Lettera Aperta di Assist, 14 luglio 2020, consultabile attraverso la pagina web ufficiale dell'Associazione Nazionale Atlete, www.assistitaly.eu.

¹⁰⁶ Associazione Nazionale Atlete: www.assistitaly.eu/ioloso.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

pallavolo maschile in serie A2, che in occasione di una partita di campionato, al momento del saluto iniziale, si è schierata con il pallone sotto la maglia, simulando la gravidanza, a sostegno della campagna di Assist¹⁰⁸.

A riguardo la Presidente, Luisa Rizzitelli, sottolinea come il fatto che anche gli uomini sposino la causa sia un messaggio fondamentale, *“per far capire che non parliamo di temi di donne ma di questioni che coinvolgono l’intera società e un senso di giustizia che deve appartenere a tutti”*¹⁰⁹.

L’impegno di Assist sul caso Lugli è stato fondamentale in quanto, come visto, ha sollecitato l’intervento della Federazione Nazionale Pallavolo, la quale è intervenuta nella controversia invitando l’ASD Volley Pordenone alla rinuncia delle proprie pretese.

La Rizzitelli, a tal proposito, ha dichiarato: *“Non poteva esserci altro epilogo [...]. Questa vittoria va condivisa con tutti gli atleti e le atlete, le associazioni, le parlamentari e i parlamentari, i cittadini e le cittadine, che si sono uniti a noi [...]. Confidiamo che la FederVolley faccia da buon esempio per tutte le altre Federazioni [...] per la tutela dei diritti delle atlete [...]. Bisogna cambiare passo [...]. Noi siamo a disposizione con la convinzione che non ci siano strade che non si possano percorrere insieme”*¹¹⁰.

¹⁰⁸ Lara Lugli, in campo col «pancione»: le squadre di A2 maschili e femminili solidali con la pallavolista licenziata, di Redazione Sport, in il Corriere della Sera, 15 marzo 2021.

¹⁰⁹ Cit. Luisa Rizzitelli, BARBARA PAKNAZAR, *Il percorso ad ostacoli del professionismo sportivo. Per le donne ancora di più.*

¹¹⁰ Senza stipendio perché incinta, Volley Pordenone ritira la citazione, in www.ilgazzettino.it, 15 maggio 2021.

Oggi Assist continua a sostenere le sportive, dando voce alle loro battaglie finalizzate al riconoscimento ed alla tutela dei loro diritti, in quanto donne, sportive e madri.

3.4 Il Fondo a sostegno della maternità delle atlete

La Legge di Bilancio 2018¹¹¹ ha istituito il “*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*”, destinando una parte delle risorse al “*sostegno della maternità delle atlete non professioniste, di livello nazionale*”¹¹².

Si tratta di un contributo mensile di 1000 euro, corrisposto per un massimo di 10 mesi¹¹³, che rappresenta l’unica fonte di tutela per la maternità delle atlete.

Lo scopo di questa iniziativa è principalmente quello di promuovere un nuovo modello di sportiva, capace di superare il luogo comune secondo cui non è possibile essere, allo stesso tempo, atleta e madre conservando lo stesso livello di competitività¹¹⁴.

L’erogazione del contributo di maternità avviene previa presentazione di un’apposita domanda, inviata tramite posta elettronica certificata, all’Ufficio per lo

¹¹¹ L. 27 dicembre 2017, n. 205, Art. 1 comma 369 “*Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, a 7 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: [...] d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste [...]. L’utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati [...]*”.

¹¹² Art. 5, D.P.C.M. 28 febbraio 2018, *Sostegno alla maternità delle atlete*.

¹¹³ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l’inclusione delle diversità*.

¹¹⁴ Governo, Dipartimento per lo Sport, *Obiettivi del Fondo Unico a sostegno del movimento italiano* (<https://www.sport.governo.it/>).

Sport della Presidenza del Consiglio, che gestisce l'iniziativa, ed è subordinata ad una serie di requisiti soggettivi¹¹⁵.

Secondo l'art. 5, comma 2, del DPCM 26 febbraio 2019 *“hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni; ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta”*.

Inoltre, il 3° comma del medesimo articolo prevede che *“le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di*

¹¹⁵ Art. 5, comma 6, D.P.C.M. 26 febbraio 2019, *Sostegno alla maternità delle atlete*; Capo dell'Ufficio per lo Sport, MICHELE SCISCIOLI, *Linee Guida per la presentazione e il trattamento delle richieste di assegnazione del contributo di maternità*, Roma, 6 maggio 2019 (<https://presidenza.governo.it>).

appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale”.

Il contributo di maternità, poi, viene corrisposto “*a condizione che l’atleta abbia interrotto la propria attività agonistica*”, e “*decade in ogni caso nel momento in cui l’atleta riprende l’attività agonistica*”¹¹⁶.

Nel caso in cui dovesse verificarsi l’interruzione della gravidanza “*il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell’attività agonistica e comunque per non più di tre mesi*”¹¹⁷.

Va precisato inoltre che “*le richieste di contributo sono soddisfatte [...] fino a esaurimento [...] delle risorse destinate con la tabella di cui all’articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete*”¹¹⁸.

Lo stanziamento delle risorse per il Fondo unico a sostegno del movimento italiano e, di conseguenza, per il sostegno della maternità, dal 2018 è stato riconfermato anche per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022¹¹⁹.

Raffaella Masciadri, Presidente della Commissione Nazionale Atleti del Coni, ritiene che “*Il fondo maternità è un traguardo storico per lo sport italiano, ma anche e soprattutto per i diritti delle donne [...]. Dal 2018 le sportive, considerate dalla legge «dilettanti» e alle quali fino ad oggi in caso di gravidanza veniva di fatto risolto immediatamente il contratto, potranno vivere con serenità l’eventuale scelta di diventare mamme. Dal momento che è lo Stato che riconosce loro*

¹¹⁶ Art. 5, comma 4, DPCM 26 febbraio 2019.

¹¹⁷ Art. 5, comma 5, DPCM 26 febbraio 2019.

¹¹⁸ Art. 5, comma 7, DPCM 26 febbraio 2019.

¹¹⁹ Nella pagina ufficiale del Governo, dipartimento per lo Sport, è possibile consultare i diversi Decreti di Riparto del Fondo unico a sostegno del movimento italiano, degli anni 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 (<https://www.sport.governo.it/>).

un'indennità (di 3 milioni di euro già in questo primo anno del fondo) come per tutte le normali lavoratrici”¹²⁰.

La già citata Luisa Rizzitelli, Presidente di Assist, ammette che il fondo maternità “*non risolve il problema ma è un aiuto importante*” e prosegue dichiarando che “*lo Stato ha messo a disposizione questo denaro perché evidentemente capisce, e questo è stato un passaggio importantissimo dal punto di vista simbolico, che non stiamo parlando di diletto o di un'altra attività amatoriale ma di lavoro*”¹²¹.

Tale contributo riguarda soltanto le atlete non professioniste, tuttavia “*il problema resta irrisolto per tutte quelle figure che svolgono, come loro attività principale, quella di allenatrici, istruttrici, collaboratrici di associazioni e società sportive dilettantistiche*”¹²².

Secondo la dottrina, dunque, si tratta di “*una assai provvisoria e limitata soluzione*”¹²³, definita come “*una goccia nel mare dello sport al femminile*”¹²⁴.

Si è resa necessaria, pertanto, l’emanazione di una normativa, rivolta alla totalità delle professioniste di fatto, capace di bilanciare le specificità dell’attività sportiva con l’esigenza di tutelare la maternità¹²⁵, di cui si tratterà nel capitolo successivo.

¹²⁰ Archivio News, CONI, 21 marzo 2018, *Istituito il Fondo maternità. Raffaella Masciadri, Commissione Atleti*, (<https://www.coni.it/>).

¹²¹ BARBARA PAKNAZAR, *Il percorso ad ostacoli del professionismo sportivo. Per le donne ancor di più*.

¹²² Avv. G. MARTINELLI, *Maternità nello sport*, CONI Piemonte, Torino, 13 giugno 2019.

¹²³ *Ibidem*. L’espressione “*limitata*” si riferisce, anche, al fatto che, soltanto un numero esiguo di atlete ha potuto beneficiare del Fondo a sostegno della maternità. I contributi erogati, per gli anni 2018 -2019 – 2020 – 2021 - 2022, sono consultabili nella pagina ufficiale del Governo, dipartimento per lo Sport: <https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sostegno-alla-maternita-delle-atlete/contributi-erogati/>.

¹²⁴ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l’inclusione delle diversità*, p.235.

¹²⁵ *Ibidem*.

Capitolo 4

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: IL D. LGS. N.36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

4.1 Il nuovo concetto di lavoratore sportivo

A distanza di quarant'anni dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, il legislatore, attraverso la Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86, ha conferito l'incarico al Governo per il riordino della disciplina giuslavoristico-tributaria dell'ordinamento sportivo¹²⁶.

La legge delega in questione è composta da dieci articoli e, oggetto della seguente trattazione è, in particolare, l'articolo 5 che riguarda *“il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*¹²⁷, il cui obiettivo principale è quello di introdurre *“una revisione organica della definizione di lavoratore sportivo”*¹²⁸.

In attuazione dell'art. 5 della legge delega, il 28 febbraio 2021, il Governo, ha emanato il decreto legislativo n. 36, modificato dal d.lgs correttivo n. 163, datato 5 ottobre 2022, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2023¹²⁹.

¹²⁶ A. MAGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: occasione persa per definire gli ambiti giuslavoristici e fiscali degli sportivi*, in *Il fisco*, n. 6, 2021.

¹²⁷ Art. 5, Legge Delega, 8 agosto 2019, n. 86.

¹²⁸ Comunicato stampa del 25 novembre 2020, Palazzo Chigi.

¹²⁹ M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *il Corriere giuridico*, n. 6, 2021, p.737.

L'entrata in vigore del D. lgs. n. 36, 28 febbraio 2021 è stata posticipata dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, la quale ha convertito il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni.

Il Titolo V del citato decreto, è dedicato alle “*Disposizioni in materia di lavoro sportivo*” e, nello specifico, il primo Capo definisce la nuova figura del “*Lavoratore Sportivo*”¹³⁰.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1 “*è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, [...] indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale*”.

Il legislatore riformista, dunque, ha “*abbandonato la distinzione tra professionismo e dilettantismo*”¹³¹ propria della legge n. 91 del 1981, stabilendo che le regole dell’ordinamento sportivo trovano applicazione quando la prestazione resa dallo sportivo, professionista o dilettante, rispetta i “*caratteri (oggi solo sostanziali, e dissociati da qualsiasi formalismo qualificatorio) dello svolgimento dell’attività a fronte di corrispettivo*”¹³².

Ne deriva che “*l’onerosità dell’attività svolta, [...] è il parametro che permette di distinguere le attività professionali*”¹³³, e quindi di lavoro sportivo, da quelle svolte da soggetti non inquadrabili come lavoratori, cioè dai volontari.

¹³⁰ *Ivi*, p. 745.

¹³¹ F. ROTONDI, *Il diritto sportivo prima e dopo la riforma*, in *Giuda al Lavoro*, Sole24ore, 25 marzo 2022, n. 13, pp. 3-6

¹³² *Ibidem*.

¹³³ E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*.

Quest'ultimi, infatti, richiamando ovviamente la disciplina in ambito di terzo settore, sono una nuova figura in ambito sportivo, introdotta dall'art. 29 della riforma, i quali *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti [...]”*¹³⁴.

Con tale riforma, pertanto, vi è stata una *“rivoluzione epocale”*¹³⁵, dato che la nuova disciplina del lavoro sportivo trova applicazione anche per i c.d. professionisti di fatto, considerati ora lavoratori sportivi a tutti gli effetti.

In ogni caso, secondo alcuni, si è solo spostato il problema qualificatorio dall'ex professionista di fatto, approfondito in precedenza nell'analisi della disciplina della L. n. 91/81, all'eventuale futuro *“falso volontario”*, in applicazione di quanto previsto dalla nuova riforma.

È stato posto in evidenza, inoltre, come *“l'intento meritorio di voler ritenere il lavoratore sportivo dilettante un vero e proprio lavoratore [...] si scontra con alcune realtà dilettantistiche [...] che evidentemente non possono sostenere il peso degli oneri relativi”*, rischiando di ottenere un effetto sfavorevole, cioè quello di *“emarginare tante piccole realtà dilettantistiche”*¹³⁶.

¹³⁴ Art. 29 (modificato dall'art. 17 del d.lgs n. 163/2022), d.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, Prestazioni sportive dei volontari.

¹³⁵ La riforma viene così definita dai relatori del Master Sport e Diritto- Sapienza (<https://youtu.be/9Y0Vezdx94k>)

¹³⁶ *La riforma del lavoro sportivo: nozione*, Circolari 24 Lavoro, in Sole24ore, 9 novembre 2022.

Un'altra novità introdotta dalla riforma riguarda il fatto che sono stati inseriti tra i lavoratori sportivi anche le figure del direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara¹³⁷.

In seguito, con il decreto legislativo correttivo n. 163/2022, sono stati inclusi nella definizione di lavoratore sportivo anche tutti *“i soggetti che svolgono, a titolo oneroso, una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva [...]”*, mentre, *“restano esclusi dalla particolare disciplina del lavoro sportivo coloro che, pur prestando un'attività lavorativa, non sono né tesserati, né atleti”* come, ad esempio, gli addetti alle pulizie, i giardinieri, ecc., i quali *“troveranno la loro disciplina giuslavoristica sulla base delle norme generali del diritto del lavoro”*¹³⁸.

Il decreto legislativo in esame, inoltre, ha conservato una distinzione formale tra professionismo e dilettantismo che, secondo la dottrina, *“è rimessa, come già in passato alle Federazioni, che sono chiamate a distinguere i due settori sulla base delle indicazioni del CONI o, in via suppletiva, del Presidente del Consiglio dei Ministri”*¹³⁹.

Il passaggio innovativo si sostanzia nell'emanazione di una Legge che *“guarda al lavoratore sportivo in una maniera unitaria, dando rilievo al fatto che presta lavoro al di là del modo in cui lo esegue e della forma contrattuale a cui è sottoposto”*¹⁴⁰.

¹³⁷ A. MAGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell'ex amatore ora volontario*, in *Il fisco*, n. 34, 2022, pp. 3220 e ss

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*.

Tale disposizione è prevista dall'art. 38 del d. lgs. n.36/2021.

¹⁴⁰ Avv. ILARIO ALVINO, cit. Master in Diritto e Sport- Sapienza, 19 dicembre 2020 (<https://youtu.be/HO-IJ98plEY>).

4.2 Le tutele giuslavoristiche riconosciute al nuovo lavoratore sportivo

Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistico e dilettantistico è disciplinato dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021, modificati dal correttivo n. 163/2022.

Per quanto concerne la specifica figura dell'atleta professionista, il secondo comma dell'art. 27 prevede che *“nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”*.

Anche la riforma, dunque, conferma nei confronti dell'atleta professionista la presunzione di subordinazione, prevista dall'ex art. 3 della legge n.91 del 1981, ponendolo così *“in una situazione assai più confortevole rispetto al lavoratore sportivo generale”*¹⁴¹.

Il comma 3 dell'art 27, poi, così come l'ex art. 3 della legge n.91 del 1981, stabilisce, che il lavoro sportivo prestato dall'atleta professionista è *“oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”*.

In merito alle altre figure di lavoratore sportivo professionista, invece, *“la legge si limita a riconoscere la possibilità di stipulare un rapporto di lavoro subordinato o*

¹⁴¹ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*.

di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative” rimettendo, dunque, alle parti *“la scelta del tipo contrattuale”*¹⁴².

Nell’area del dilettantismo, poi, il comma 2 dell’art. 28, dispone che *“il lavoro sportivo si presume oggetto di un contratto di lavoro autonomo”*.

Tuttavia, *“visto che si tratta di una presunzione relativa, il rapporto di lavoro potrà anche essere qualificato diversamente”*¹⁴³, ad esempio *“nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, al verificarsi dei seguenti presupposti riguardanti: a) durata delle prestazioni (anche se di carattere continuativo qualora inferiori alle diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive); b) coordinamento tecnico-sportivo (le attività devono essere svolte in osservanza dei regolamenti della propria FSN/DSA/EPS)”*¹⁴⁴.

Al fine di *“rendere l’impatto della riforma più sostenibile per associazioni e società sportive dilettantistiche”*¹⁴⁵, sono state introdotte *“norme agevolative”*¹⁴⁶, tra cui l’art. 36, comma 6, il quale stabilisce che *“i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l’ammontare complessivo*

¹⁴² E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*.

¹⁴³ A. MAGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell’ex amatore ora volontario*, p. 3222.

¹⁴⁴ E. SAVIO, *Riforma dello sport: nuovi scenari per le collaborazioni sportive*, Cooperative e enti non profit, n. 11-12, 1 novembre 2022, p. 7.

¹⁴⁵ Unione Nazionale Sport per tutti: www.uisp.it/nazionale/pagina/riforma-dellordinamento-sportivo-approvato-il-decreto-correttivo, 13 luglio 2022.

¹⁴⁶ A. MAGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell’ex amatore ora volontario*, p. 3222

dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

Ne deriva che si avrà *“una no tax area per questi soggetti fino ad un importo complessivo annuo di euro 15.000”* e *“superata tale soglia, come detto, la tassazione sarà, presuntivamente, quella del reddito da lavoro autonomo, ma ad essere tassato, sarà solo l’importo che eccede i citati euro 15.000”*¹⁴⁷.

La riforma, perciò, ha superato la precedente differenziazione, posta dalla legge del 1981, tra lavoratori sportivi professionisti, il cui reddito viene tassato nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente, e dilettanti, il cui reddito rientra tra i redditi diversi, ai sensi dell’ex art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R.

In più, è stata stabilita *“un’esonazione contributiva per i redditi fino ad euro 5.000”* e *“per i primi 5 anni dalla pubblicazione del decreto correttivo, la contribuzione previdenziale si applicherà solo sul 50% dell’imponibile”*¹⁴⁸.

Il rapporto di lavoro sportivo disciplinato dalla riforma, inoltre, conserva l’inquadramento giuridico di *“attività sui generis”*¹⁴⁹, stabilito dalla precedente normativa del 1981. Tanto che, l’art. 26 del d. lgs. n.36/22, dispone che *“ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 (soppresso ii 13), e 18, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11*

¹⁴⁷ A. MAGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell’ex amatore ora volontario*, p. 3222

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 3223.

¹⁴⁹ A. MIGLIARO- S. CENSI, *Riforma dello sport: occasione persa per definire gli ambiti giuslavoristici e fiscali degli sportivi*, in *Il fisco*, n. 6, 2021, p.535.

maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2013 del Codice Civile”.

Tuttavia, il quinto comma dell'art. 25 asserisce che *“per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.*

Con riguardo alla figura del volontario, poi, sebbene l'art. 29 del d. lgs n. 36/21 statuisca che *“non può ricevere alcuna retribuzione per l'attività svolta all'interno dell'associazione o società sportiva”* allo stesso tempo prevede che *“possono essergli riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese”¹⁵⁰.*

Con riferimento a tali elargizioni, lo stesso articolo, stabilisce che *“esse abbiano un differente trattamento tributario a seconda che le stesse superino o meno il limite reddituale di cui all'art. 69, comma 2, TUIR e cioè euro 10.000”* e, dunque, *“al di sotto di tale soglia gli emolumenti percepiti nelle suddette forme non saranno tassabili”*, mentre quando *“superano il limite reddituale citato, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, per l'intero importo”¹⁵¹.*

Un'ulteriore novità introdotta del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, riguarda il fatto che sono state riconosciute *“per la prima volta, tutele lavoristiche*

¹⁵⁰ P. D'ONOFRIO, *L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.6, 1 giugno 2021, pag. 2131.

¹⁵¹ A. MAGLIARO-S. CENSI, *Riforma dello sport: le figure peculiari del “nuovo” lavoratore sportivo e dell'agente*.

e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico”¹⁵².

La riforma, infatti, *“prova a rispondere a una reale e indefettibile esigenza di tutela, estendendo a ogni rapporto di lavoro sportivo alcune garanzie e tutele proprie di ogni attività di lavoro”*¹⁵³.

Il richiamato decreto, quindi, prevede *“in favore di tutti i lavoratori sportivi [...] la tutela sanitaria (art. 32), [...]la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 33)”* nonché le norme *“in materia previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità (art. 33, comma 2)”* come anche *“l’assicurazione contro gli infortuni (art. 34) e di trattamento pensionistico (art. 35)”*¹⁵⁴.

Pertanto, sotto il profilo previdenziale, ricorre l’obbligo di iscrizione all’INAIL per tutti i lavoratori sportivi, mentre, per quanto riguarda l’iscrizione all’INPS, i *“lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti [...] gestito dall’INPS”* così come *“i lavoratori autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative [...] operanti nei settori professionistici”*¹⁵⁵.

¹⁵² *Idem*, Riforma dello sport: occasione persa per definire gli ambiti giuslavoristici e fiscali degli sportivi, in *Il fisco*, n. 6, 2021, p. 535.

¹⁵³ *E. ROCCHINI*, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*.

¹⁵⁴ *M. PITTALIS*, *L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*.

¹⁵⁵ *La riforma del lavoro sportivo: aspetti fiscali e previdenziali*, *Circolari 24 Lavoro, Sole24ore*, 9 novembre 2022.

I lavoratori sportivi dilettanti, invece, come sancito dall'art. 35 comma 2 d. lgs 36/21, che siano *“titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome”* hanno diritto *“all'assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata dalla iscrizione nella Gestione separata INPS”*¹⁵⁶.

Secondo la dottrina, dunque, la riforma rappresenta *“un primo tentativo modulare volto a riconoscere dignità e protezione a una attività [...] che oggi, sempre di più, si è fatta mestiere da cui ricavare sostentamento e da tutelare ai sensi dell'art. 35 della Costituzione”*¹⁵⁷.

¹⁵⁶ *Ibidem.*

¹⁵⁷ E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport.*

4.3 La promozione della parità di genere nel lavoro sportivo

La riforma ha riservato alcune disposizioni *“volte a garantire la parità di genere”* nel mondo del lavoro sportivo, per eliminare *“una tra le più evidenti ed estese discriminazioni di genere che caratterizzano ancora il nostro Paese”*¹⁵⁸.

L’art. 25 del d. lgs. n. 36/2021, infatti, afferma che *“è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara [...] senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico [...]”*.

Ne deriva che anche le sportive dilettanti verranno, finalmente, ricomprese nell’ambito di applicazione della legge in quanto vere e proprie lavoratrici sportive.

In questa nuova condizione, le ex professioniste di fatto potranno godere, per la prima volta, *“della tutela della gravidanza, della maternità e della genitorialità”*, così come sancito dall’art. 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Per porre rimedio al fatto che lo sport femminile ha da sempre ricoperto *“un ruolo marginale e confinato nel perimetro del dilettantismo”*¹⁵⁹, l’art. 38 della riforma ha stabilito che *“l’area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate [...]”*. Ne consegue che *“se la disciplina è professionistica lo deve essere in modo gender neutral”*¹⁶⁰.

¹⁵⁸ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l’inclusione delle diversità*.

¹⁵⁹ P. D’ONOFRIO, *L’azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.6, 1 giugno 2021, pag. 2131.

¹⁶⁰ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l’inclusione delle diversità*.

Il successivo art. 39 del decreto in esame, poi, determina l'istituzione di un *“Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili”*, al fine di promuovere il *“passaggio al professionismo nello sport femminile”*¹⁶¹.

Al Fondo potranno accedere soltanto le Federazioni Sportive Nazionali che, entro il 31 dicembre 2022, avranno deliberato il passaggio al professionismo sportivo dei campionati femminili, ai sensi del secondo comma del menzionato articolo, di cui al d. lgs n. 36/2021.

Come sancito dall'art. 39 comma 3, d. lgs n. 36/2021, i finanziamenti possono essere richiesti non solo per *“sostegno al reddito e alla tutela medico sanitaria delle atlete (lett. a) 1), la promozione dello sport femminile (lett. b) 4), l'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete (lett. b) 6) e in generale per la sostenibilità economica della transazione al professionismo sportivo (lett. b) 5)”* ma anche *“per svolgere attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (lett. a) 2), nonché per operare la riorganizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive (lett. b) 1) e sostenere la qualifica e formazione dei tecnici (lett. b) 3)”*¹⁶².

Il legislatore, pertanto, ha utilizzato la tecnica degli *“interventi trainanti”* per la quale ha stabilito che *“chi vuole accedere al fondo deve destinare almeno la metà dei finanziamenti richiesti alle finalità di cui ai nn. 2 e 6 della lett. b) e cioè al miglioramento delle condizioni delle atlete sotto la vigilanza delle associazioni*

¹⁶¹ *Ibidem.*

¹⁶² *Ibidem.*

delle sportive, delle società e degli allenatori”¹⁶³ come sancito dall’art. 38 comma 6 d.lgs n. 36/2021.

Le federazioni che usufruiranno del fondo poi dovranno “*rendicontarne l’utilizzo al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’autorità politica da esso delegata in materia di sport*”¹⁶⁴.

L’art. 40 del medesimo decreto legislativo, infine, rivolto alla “*Promozione della parità di genere*”, prevede che “*Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno*”.

Tale disposizione è stata introdotta in previsione del fatto che il mondo dello sport deve conformarsi al Codice delle pari opportunità (d.lgs 11 aprile 2006, n. 198)¹⁶⁵.

Il CONI è tenuto “*ad una costante vigilanza in merito alla effettiva osservanza del principio di parità di genere da parte delle istituzioni sportive subordinate*”¹⁶⁶ così come stabilito dall’art. 40 comma 3.

Nonostante la riforma, quindi, promuova la parità di genere e incentivi il passaggio al professionismo per le discipline sportive femminili, allo stesso tempo continua a demandare la scelta, in merito alla qualificazione dell’attività sportiva, alle Federazioni Sportive Nazionali.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ M. PITTALIS, *L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*.

¹⁶⁵ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l’inclusione delle diversità*.

¹⁶⁶ M. PITTALIS, *L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*.

Al proposito il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo, ha dichiarato: *“Non credo proprio che porteremo il volley femminile al professionismo [...] in quanto poche sono le società che riescono a resistere dal punto di vista economico. Ovviamente dovremo confrontarci, ma non penso che questo sia il passaggio che la pallavolo si aspetta. Anche se lo dice il presidente di una federazione molto femminile. È chiaro che il governo ha fornito una opportunità per lo sport, ma non può essere una imposizione, ma appunto solo una scelta che viene concessa. Sulla quale ripeto sono molto più che dubbioso”*.

Da questo punto di vista, dunque, la riforma rischia di lasciare irrisolto il problema del mancato riconoscimento del professionismo sportivo femminile.

Un'altra parte della dottrina, invece, sostiene che *“le discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittime le atlete [...] sembrano, finalmente, avere i giorni contati”* tanto che *“da ruolo di eterne dilettanti, le sportive sono pronte al grande balzo verso la diversa condizione del professionismo”*¹⁶⁷. Un esempio è la FIGC, che dal 1° luglio 2022 ha decretato il passaggio al professionismo del campionato di calcio della serie A femminile¹⁶⁸.

La riforma, quindi, ha dato origine ad orientamenti dottrinali contrastanti, ma è indubbio che essa rappresenti un punto di partenza e una svolta in termini direzionali rispetto ad una storia di oltre quarant'anni costituita da gravi criticità.

Con essa si apre un mondo nuovo.

¹⁶⁷ A. ZILLI, *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*.

¹⁶⁸ Nuovo Art. 28 comma 1, N.O.I.F., 31 agosto 2022, *I professionisti*: *“Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile”*.

5. CONCLUSIONE

Nel presente elaborato è stata analizzata la figura del lavoratore sportivo e del c.d. *professionista di fatto*, nonché le differenze tra i due soggetti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo e delle tutele giuslavoristiche che ne derivano.

È stato, poi, posto l'accento sulla mancanza di tutela alla maternità per le sportive, dovuta al fatto che, essendo rimaste escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 91 del 1981, non sono riconosciute come lavoratrici sportive.

È stato affrontato, inoltre, il tema della clausola anti gravidanza, inserita di prassi nelle scritture private sottoscritte tra le sportive e le società, che legittima quest'ultime alla risoluzione unilaterale dell'accordo, al verificarsi della condizione di gravidanza, come accaduto nel caso analizzato della pallavolista Lara Lugli.

In seguito, si è trattata l'istituzione del Fondo a sostegno della maternità da parte del Governo nel 2018, sottolineandone le criticità che hanno portato a definire questa misura una soluzione limitata e provvisoria.

Infine, sono state analizzate le importanti innovazioni introdotte con la recente riforma del 2021, tra cui la nuova definizione di lavoratore sportivo che costituisce un punto di svolta, in quanto, ricomprende anche i dilettanti e non più solo i professionisti.

Ne consegue che le tutele giuslavoristiche, finora garantite soltanto ai professionisti, saranno estese non solo a coloro che nella precedente disciplina erano definiti professionisti e professioniste di fatto, ma anche alla più ampia categoria dei dilettanti.

Per quanto riguarda in particolare le dilettanti, in quanto vere e proprie lavoratrici sportive, si vedranno finalmente riconoscere a partire dal 1° gennaio 2023, per la

prima volta, le tutele giuslavoristiche in materia di maternità, compatibili con le esigenze e le specificità proprie del rapporto di lavoro sportivo.

Sulla base di quanto fin qui analizzato, è possibile affermare che la riforma sulla disciplina del lavoro sportivo era necessaria a rimuovere le notevoli disuguaglianze, sia tra uomo e donna che tra professionista e dilettante, che la precedente disciplina comportava.

Con le novità introdotte si è cercato quindi di dare una definizione generale e unitaria di lavoratore sportivo, in modo da porre fine ad ogni disparità di trattamento.

Seppure la nuova normativa costituisca un notevole passo avanti, l'elemento che sembra destare alcune perplessità è la scelta del legislatore di demandare nuovamente alle Federazioni Sportive Nazionali la decisione di riconoscere, o meno, il professionismo per le discipline sportive femminili al proprio interno. In questo modo, rischia di rimanere irrisolto il problema che coinvolge le donne, confinate al ruolo di eterne dilettanti, nonostante il legislatore promuova la parità di genere e incentivi il passaggio al professionismo femminile.

Tuttavia, è indubbia l'importante conquista ottenuta dalle professioniste di fatto con la presente riforma, la quale, finalmente, riconosce l'esigenza delle donne sportive di essere tutelate come madri e lavoratrici, essendo la tutela della maternità un diritto inviolabile, costituzionalmente garantito, che in quanto tale non può, e non deve, essere ignorato.

“Il vero diritto di una donna è quello alla maternità” (Alda Merini).

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

E. PICCARDO, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti- Commento art. 2, in Nuove leggi civili commentate, 1982, 563.

E. SIGNORINI, Il rapporto di lavoro sportivo, in Diritto e Pratica del Lavoro, n. 24/2008.

G. VIDIRI, La disciplina del lavoro autonomo e subordinato, in Giust. Civ., 1993, II, 207.

D. DURANTI, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in Riv. It. Dir. Lav., 1983.

L. CANTAMESSA- G.M. RICCIO- G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè Editore, 2008.

G. GIUGNI, La qualificazione di atleta professionista, in Riv. dir. sport., 1986.

O. MAZZOTTA, Una Legge per lo sport? Il lavoro subordinato, in Foro It., 1981, n. 304.

G. VIDRI, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, Riv. It. Dir. Lav., 2002.

L.M. DENTICI, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e dir. Priv., fasc. 4, 2009.

P. TOSI, Sport e diritto del lavoro, Arg. Dir. Lav., 2006.

B. BERTINI, Il contratto di lavoro sportivo, Contr. Impr., 1998, cit. p. 743

E. INDRACCOLO, Sport femminile e discriminazioni di genere: La riforma del lavoro sportivo in Italia, in Actualidad Juridica Iberoamericana n. 12, 2020, p. 598.

M. T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo, G. Giappichelli Editore-Torino.

A. BELLAVISTA, Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica, in Riv. Giur. Lav., 1997.

M. COLUCCI, Lo sport e il diritto, Napoli, 2004, 22.

R. DE LUCA TAMPAJO, Il tempo nel rapporto di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1986, p. 460.

E. REALMONTE, L'atleta professionista e l'atleta dilettante, in Rivista di diritto e sport, 1997.

A. ZILLI, Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità, in Riviste Il lavoro nella giurisprudenza, 3/2022.

Commento alla normativa; Rassegna di giurisprudenza sulla legge n. 91 del 1981 e sul rapporto di lavoro sportivo, 6 dicembre 2012, Sezione: Documenti, Lavoro e Società.

P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (artt. 2094 e 2095 cc), Comm. Schlesinger (Milano 1992),100.

DE SILVESTRI, Il lavoro nello sport dilettantistico, cit. p. 11, www.giustiziasportiva.it, 2006.

F. BIANCHI D'URSO – G. VIDRI, La nuova disciplina del lavoro sportivo, Riv. dir. Sport, 1982, 5.

A. D'HARMANT FRANCOIS, Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione, in Dir, Lav., 1988, p.270.

E. GHERA, Diritto del lavoro, Bari, 2002, p. 508.

F. MASSERDOTTI, Il professionismo sportivo in Italia: storia di una discriminazione (www.sportallaroveschia.it).

Perché l'Italia ha atleti militari?, In Riv. Il Post, 3 agosto 2012.

Regolamento Professionisti, Federazione Italiana Golf, 16 dicembre 2020 (<https://www.federgolf.it/federazione/statuto-e-regolamenti/>).

E. ROCCHINI, Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport, in Massimario di giurisprudenza del lavoro 2021, n. 2.

STEFANO VILLA, in Riv. Il tempio dello sport.

BARBARA PAKNAZAR, Percorso ad ostacoli del professionismo sportivo. Per le donne ancora di più in Il Bo Live, Università di Padova, il 26 MARZO 2020.

L. MUSUMARRA, I diritti delle atlete nello sport, in Pres. e danno, 19 dicembre 2008.

Avv. M. L. GARATTI, Sport e Maternità.

Nike Told Me to Dream Crazy, Until I Wanted a Baby, New York Times, 12 maggio 2019.

G. BERNARDINI, *Il tabù della maternità nello sport*, 21 aprile 2021 (www.ultimouomo.com/maternita-sport-atlete-madri/).

T. PENSABENE LIONTI, *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, Dir. amm., fasc.3, 2012.

GUSSONI- A. DI CORI, *Perché lo sport non ama le donne: non si salvano nemmeno le campionesse*, in La Repubblica, 20 luglio 2016.

L. LONGHI, *Atlete senza tutele*, in TRECCANI Magazine, 18 marzo 2021.

E. BUBOLA- G. PIANIGIANI, *Una voleibolista perse su lavoro per imbarazzarsi*, New York Times, 14 marzo 2021.

Associazione Nazionale Atlete: www.assistitaly.eu/.

LUISA RIZZITELLI, dichiarazione all'ANSA, 10 marzo 2021.

Pallavolista resta incinta, la società le chiede i danni. L'incredibile vicenda di Lara Lugli, in la Stampa, 9 marzo 2021.

D. MARCHESE, *Lara Lugli: "Non mi aspettavo tutto questo rumore, la mia è una battaglia per i diritti, non è più economia"*, in La Repubblica, 10 maggio 2021.

Dichiarazione del presidente Volley Pordenone, Franco Rossato, all'ANSA, 10 marzo 2021.

V.BENEDETTI, Sei rimasta incinta? Niente stipendio. E ti cito pure per danni. Il caso di Lara Lugli, in www.gazzetta.it, 9 marzo 2021.

Il presidente del volley: «Sul caso Lugli troppa pressione, abbiamo rinunciato per il quieto vivere», 15 maggio 2021 (www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/lara_lugli_causa_palalvolo_presidente).

Associazione Nazionale Atlete: www.assistitaly.eu/chi-siamo.

Lettera Aperta di Assist, 14 luglio 2020, consultabile attraverso la pagina web ufficiale dell'Associazione Nazionale Atlete, www.assistitaly.eu.

Lara Lugli, in campo col «pancione»: le squadre di A2 maschili e femminili solidali con la pallavolista licenziata, di Redazione Sport, in il Corriere della Sera, 15 marzo 2021.

Senza stipendio perché incinta, Volley Pordenone ritira la citazione, in www.ilgazzettino.it, 15 maggio 2021.

Governo, Dipartimento per lo Sport, Obiettivi del Fondo Unico a sostegno del movimento italiano (<https://www.sport.governo.it/>).

Capo dell'Ufficio per lo Sport, MICHELE SCISCIOLI, *Linee Guida per la presentazione e il trattamento delle richieste di assegnazione del contributo di maternità*, Roma, 6 maggio 2019 (<https://presidenza.governo.it/>).

Archivio News, CONI, 21 marzo 2018, *Istituito il Fondo maternità. Raffaella Masciadri, Commissione Atleti*, (<https://www.coni.it/>).

Avv. G. MARTINELLI, Maternità nello sport, CONI Piemonte, Torino, 13 giugno 2019

<https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sostegno-alla-maternita-delle-atlete/contributi-erogati/>.

A. MAGLIARO- S. CENSI, Riforma dello sport: occasione persa per definire gli ambiti giuslavoristici e fiscali degli sportivi, in Il fisco, n. 6, 2021.

Comunicato stampa del 25 novembre 2020, Palazzo Chigi.

M. PITTALIS, L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione, in il Corriere giuridico, n. 6, 2021, p.737.

F. ROTONDI, Il diritto sportivo prima e dopo la riforma, in Giuda al Lavoro, Sole24ore, 25 marzo 2022, n. 13, pp. 3-6.

Master Sport e Diritto- Sapienza (<https://youtu.be/9Y0Vezdx94k>)

La riforma del lavoro sportivo: nozione, Circolari 24 Lavoro, in Sole24ore, 9 novembre 2022.

F. ROTONDI, Lavoro sportivo, le ultime novità in Gazzetta Ufficiale, Giuda al lavoro in Sole24ore, 18 novembre 2022, n. 46, pp.18-27.

E. SAVIO, Riforma dello sport: nuovi scenari per le collaborazioni sportive, Cooperative e enti non profit, n. 11-12, 1 novembre 2022.

A. MAGLIARO- S. CENSI, Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell'ex amatore ora volontario, in Il fisco, n. 34, 2022.

P. D'ONOFRIO, L'azione di governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc.6, 1 giugno 2021.

A. MANCINO-G. SEPIO, Riforma dello sport, decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, in Il Sole24ore, 3 novembre 2022, Norme e Tributi, p. 32.

Decreto legislativo correttivo, 5 ottobre 2022, n. 163.

Unione Nazionale Sport per tutti: www.uisp.it/nazionale/pagina/riforma-dellordinamento-sportivo-approvato-il-decreto-correttivo, 13 luglio 2022.

A. MAGLIARO-S. CENSI, Riforma dello sport: le figure peculiari del “nuovo” lavoratore sportivo e dell’agente, in Il fisco, 2022, n.22.

La riforma del lavoro sportivo: aspetti fiscali e previdenziali, Circolari 24 Lavoro, Sole24ore, 9 novembre 2022.